



MISURE DI SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE - ASS. REG. DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO AVVISO 1/2024 - LEGGE REGIONALE 1/2024

Posted on 3 Febbraio 2025



Category: [Lavoro e relazione industriale](#)

Sulla **[G.U.R.S. n. 6 del 31 gennaio 2025, Parte I](#)**, è stato pubblicato comunicato dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con il quale si rende noto che con **D.D.G. n. 4454 del 18 dicembre 2024** è stato approvato **l'Avviso pubblico n. 1/2024 "Misure di sostegno per l'occupazione" e i relativi allegati di cui all'art. 13 della L.R. 1/2024**.

Ricordiamo che il citato art. 13 della L.R. 1/2024, contiene disposizioni finalizzate a promuovere la stabilità dell'occupazione per promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (vedi nostra news del 30 gennaio 2024 "[Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024 – Legge di stabilità regionale 2024 – 2026](#)").

Il **testo dell'Avviso ed i relativi allegati** sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative/art-13-legge-regionale-n-12024-avviso>

L'importo finanziario ripartito sugli esercizi finanziari 2025 e 2026 ammonta complessivamente ad **€ 100.000.000,00**, ripartito per € 50.000.000,00 per ciascuno dei detti esercizi finanziari.

Principali **destinatari dell'Avviso sono le persone non occupate** (come specificato all'art. 5 dell'Avviso) al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, attraverso il riconoscimento di un contributo per l'abbattimento dei costi del lavoro.

Detto contributo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Beneficiari del contributo sono professionisti ed imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino un'unità produttiva nel 2024 nel territorio della Regione Siciliana, per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che si realizzano dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024. Sono ricompresi i contratti di apprendistato professionalizzante (secondo livello)

Per impresa, ai fini della richiesta del contributo di cui l'Avviso in esame, devono intendersi anche le imprese che operano nel sociale, nell'istruzione, nella formazione, nella conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, culturali o ambientali.

Il contributo massimo è di **30.000,00 euro nel biennio 2025-2026**, che può essere aumentato di un ulteriore contributo di 10.000,00 euro nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore rientri in una delle sottoelencate fattispecie:

- a. lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno ventiquattro mesi;
- b. lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni;

- c. donne a prescindere dall'età anagrafica;
- d. lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il contributo (si veda ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 13 della L. R. n. 1/2024 e s.m.i.) è erogato anche in caso di assunzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni (Lavoratore sportivo).

Il contributo, come previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n. 1/2024 e s.m.i., spetta altresì nel caso di assunzione di personale proveniente dalle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino un'unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione Siciliana, in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

In nessun caso il contributo richiesto può essere superiore al costo complessivo annuo per il lavoratore, sostenuto dal datore di lavoro al netto di eventuali altri incentivi.

L'Avviso chiarisce che, nel caso di richiesta difforme, sarà proposta all'istante, in fase di valutazione dell'ammissibilità della richiesta, una rimodulazione dell'importo del contributo.

Nel caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore previste nel contratto individuale sottoscritto e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno stabilito dal C.C.N.L. di categoria applicato. Non potranno essere finanziati rapporti di lavoro con part-time inferiore al 50% delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno stabilito dal C.C.N.L. di categoria applicato.

Il contributo spetta a condizione che non si sia proceduto nei tre mesi precedenti l'assunzione né si proceda nei dodici mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, ad esclusione delle imprese che abbiano assunto personale proveniente dalle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino un'unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione Siciliana, in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa.

Nel caso di nuove assunzioni, i contributi previsti sono erogati esclusivamente se il lavoratore, al momento dell'assunzione, versava da almeno tre mesi in stato di disoccupazione (comma 8 dell'art. 13 della L. R. n. 1/2024).

Ai fini dell'accertamento dello stato della disoccupazione rileva la data in cui è stata resa sul sistema informatico la DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità (stato DID "inserita").

Si ricorda che trattandosi di una **procedura "a sportello" le domande saranno verificate secondo l'ordine cronologico di arrivo ed accolte nei limiti delle risorse disponibili.**

La presentazione delle istanze e annessa documentazione allegata, avverrà esclusivamente mediante il supporto del SI dedicato secondo lo schema dell'allegato 1 - Schema Domanda di partecipazione.

Se la domanda di richiesta del contributo riguarda più lavoratori deve essere presentata un'unica domanda.

La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o da suo formale delegato, l'identità sarà attestata tramite procedure informatiche.

Ai fini della partecipazione al presente Avviso farà fede la ricevuta rilasciata dal SI dedicato.

In casi residuali dovuti ad un eventuale indisponibilità del SI dedicato, la domanda potrà essere effettuata mediante altre forme che verranno individuate e pubblicate sul portale ufficiale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, all'indirizzo:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famigliapolitiche-sociali-lavoro/dipartimento-lavoro-impiego-orientamento-servizi-attivita-formative> .

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente Avviso potranno essere inviate esclusivamente alla seguente mail: servizio2diplav@regione.sicilia.it

Le risposte alle suddette richieste di chiarimento saranno fornite esclusivamente sulla pagina internet istituzionale del Dipartimento nella sezione dedicata all'Avviso.

Per ogni ulteriore dettaglio ed informazioni su condizioni di ammissibilità, modalità e termini di presentazione si rinvia a quanto contenuto nell'Avviso e ai relativi allegati.

